



COMUNE DI GERENZAGO

Provincia di Pavia
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010
P.I. e C.F.: 00493730188

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI GERENZAGO PER L'EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA DERIVANTE DALLA SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DEL COVID 19

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), emessi per contrastare e contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ad oggetto "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che quale testualmente recita:

"1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.";

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Richiamata integralmente l'ordinanza (OCDPC) n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Dato atto che al Comune di Gerenzago l'allegato 1 all'OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, contenente il riparto per ciascun comune delle risorse "a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare", assegna € 8.614,37;

Ritenuto di pubblicare con la massima urgenza una manifestazione di interesse rivolta agli esercizi commerciali presenti sul territorio presso i quali i cittadini in situazione di bisogno possano acquistare, tramite l'utilizzo di "BUONI SPESA" forniti dal Comune di Gerenzago, generi alimentari e prodotti di prima necessità, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, rimborsati agli esercizi stessi secondo le modalità definite nelle "CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA DERIVANTE DALLA SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DEL COVID 19", predisposte dall'Ente ed allegate al presente atto (Allegato 1).

tutto ciò premesso,

Si invitano gli esercizi commerciali e le farmacie presenti nel territorio, presso i quali sono acquistabili generi alimentari e prodotti di prima necessità, ivi compresi farmaci e alimenti speciali per allergie e/o intolleranze a manifestare interesse inviando la loro richiesta di adesione e accettazione delle condizioni generali per l'utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale, compilando il modello di istanza (allegato 2) ed inviando unitamente alla documentazione la carta di identità del legale rappresentante o delegato (oppure firmando digitalmente i documenti)

La documentazione di cui sopra può essere inviata a mezzo PEC comune.gerenzago@pec.regione.lombardia.it o anche a mezzo email all'indirizzo: ragioneria@comunegerenzago.it

La manifestazione può essere inviata in qualsiasi momento fino al termine dell'emergenza nazionale da Covid 19, come da tempistiche che verranno definite dagli Organi nazionali preposti.

Gerenzago, 7 dicembre 2020

IL SINDACO

F.to Cavaliere Abramo Marinoni

ALLEGATO 1

CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA DERIVANTE DALLA SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DEL COVID 19

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Le presenti condizioni generali di contratto (“Condizioni”) regolano l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti, a cittadini segnalati dal Comune di Gerenzago, Settore sociale, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

La prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) e 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Gerenzago; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio aderente fino al termine della situazione emergenziale, come da comunicazioni delle competenti Autorità.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto unitamente ai buoni spesa (in originale) per i quali il rimborso è richiesto, regolarmente sottoscritti dal beneficiario o delegato, avendo cura di apporre sul buono timbro e firma dell'esercente e allegando lo scontrino fiscale cui la spesa si riferisce. Il rimborso, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, verrà erogato mediante bonifico sul c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il giorno 15 del mese successivo a quello di utilizzo dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, personali e non cedibili ad altri (è fatta salva la possibilità di delegare un terzo per l'acquisto, tramite apposito atto scritto, nel caso in cui il titolare sia impossibilitato ad utilizzare il buono).

I buoni spesa inoltre non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto. Il beneficiario ha l'obbligo di regolare in contanti l'eventuale differenza per difetto tra il buono e l'ammontare della spesa effettuata.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa, farmaci e alimenti speciali (per allergie e/o intolleranze), prodotti per l'infanzia. Non è consentito l'acquisto di:

- alcolici e superalcolici;
- ricariche telefoniche;

- giochi, lotterie, tabacchi;
- cosmetici e profumi;
- telefoni e oggettistica.
- abbigliamento e giocattoli.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA

Le presenti condizioni generali di contratto hanno validità dal giorno dell'accettazione ed adesione da parte dell'esercente e fino al termine dell'emergenza del Covid 19, come da comunicazioni che verranno inoltrate dalle Autorità competenti.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercente e per esso i relativi dipendenti, collaboratori e volontari, sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nelle presenti condizioni generali, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione del contratto di cui alle presenti condizioni, sarà competente il Tribunale di Pavia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Gerenzago, via XXV Aprile n. 17.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.